



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Prot. n. 119/5/ /SB/I

Roma,



ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CONFESAL/UNSA
FP CGIL
CISL FP
UIL-PA
USB
UGL INTESA
FLP

LORO SEDI

OGGETTO: *Direttiva per la riassegnazione del personale amministrativo negli uffici del giudice di pace in soppressione per effetto dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156*

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la direttiva con cui questo Dipartimento ha impartito disposizioni ai Presidenti di Corte di Appello e Procuratori Generali per la riassegnazione del personale in oggetto.

Con d. a. f. e.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Luigi Birritteri



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Prot. n.

Roma.



Ai Presidenti delle Corti di Appello

Ai Procuratori Generali presso le Corti di Appello

LORO SEDI

OGGETTO: Riassegnazione del personale amministrativo negli uffici del giudice di pace in soppressione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.

Considerato l'approssimarsi del termine di efficacia del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 si rende necessario riassegnare il personale amministrativo in servizio negli uffici del giudice di pace che saranno soppressi ed in quelli il cui mantenimento sarà a carico dei comuni ai sensi dell'art. 3 della citata normativa.

Tale personale deve essere trasferito nel tribunale e procura della repubblica limitrofi e nell'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d. lgs. 156/12.

La redistribuzione del personale perdente posto deve necessariamente essere realizzata sulla base di un criterio che prescindendo dalla copertura dei posti vacanti negli organici degli uffici riceventi in quanto non compatibile con l'applicazione pedissequa della disposizione di cui all'art. 4, comma 2 citata; peraltro una riassegnazione che miri esclusivamente alla copertura delle attuali vacanze non rispetterebbe il vincolo territoriale previsto dalla norma e potrebbe comportare per i dipendenti lo spostamento obbligatorio della sede di lavoro in luoghi molto più lontani da quello attuale.

Pertanto, viene individuato un criterio che, nel rispetto delle percentuali indicate dal d. lgs. 156/2012, consenta di ripartire il personale in proporzione tra i vari tipi di ufficio a prescindere dall'attuale sussistenza di un posto vacante, con successivo riassorbimento di eventuali posizioni sovranumerarie.

Il criterio tiene conto del numero di vacanze complessive, su tutto il territorio nazionale, per tipologia di ufficio (tribunale, procura della repubblica e giudice di pace) e della distribuzione, in proporzione rispetto a tali vacanze complessive, del totale delle unità lavorative perdenti posto, prescindendo dai profili professionali di appartenenza.

In base a tale calcolo, ai tribunali deve essere destinato il 71.61% del personale, alle procure della repubblica il 24.77% e agli uffici del giudice di pace il 3.62%.

Le percentuali -arrotondate per difetto per quanto concerne tribunali e procure, al fine di rendere possibile l'assegnazione di un numero minimo di unità anche agli uffici del giudice di pace- vanno applicate a tutto il personale da riassegnare a ciascun circondario nel suo complesso, a prescindere dal profilo di appartenenza.

Si ritiene, infine, necessario ripartire la procedura di riassegnazione tra i vari distretti delegando la realizzazione della stessa agli organi di vertice distrettuale in quanto

- trattasi di riassegnazioni limitate territorialmente,

- gli organi di vertice distrettuale possono valutare con maggior cognizione, alla luce del potere di sorveglianza che compete loro sugli uffici giudiziari, le concrete esigenze di personale dei tribunali, procure della repubblica ed uffici del giudice di pace del territorio,

- la procedura può essere realizzata in tempi rapidi grazie ai criteri previsti dagli artt. 3 e 4 dell'accordo del 9 ottobre 2012 - già utilizzati per l'interpello distrettuale del 15 ottobre 2012 - che ha validità esclusiva per le procedure conseguenti la revisione delle circoscrizioni giudiziarie di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 148/11.

Premesso quanto sopra, il Capo Dipartimento

dispone

Il personale amministrativo di ruolo in servizio negli uffici del giudice di pace che saranno soppressi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e successive modifiche ed integrazioni, e negli uffici del giudice di pace per i quali è stato disposto il mantenimento a carico dei comuni ai sensi dell'art. 3 della citata normativa, deve essere riassegnato proporzionando il numero delle unità complessive perdenti posto rispetto alle vacanze totali degli uffici di tribunale, procura e giudice di pace calcolate su base nazionale.

La ripartizione del personale da riassegnare a ciascun circondario, pertanto, deve essere fatta in modo da destinare il 71% delle unità al tribunale, il 24% alla procura della repubblica e all'ufficio del giudice di pace accorpante le unità che residuano, a prescindere dal profilo di appartenenza.

Per il personale degli uffici del giudice di pace già appartenenti a circondari di tribunali soppressi, la ripartizione avverrà, rispettando i medesimi criteri, tra il tribunale e la procura di nuova competenza e l'ufficio del giudice di pace accorpante le funzioni.

Le SS.LL. procederanno, di intesa, alla riassegnazione del personale perdente posto e ad assicurare l'informazione preventiva e successiva ex art. 6 CCNL e 7 CCI Ministero Giustizia alle rappresentanze sindacali e alle RSU degli Uffici coinvolti.

L'individuazione dei dipendenti da riassegnare potrà essere fatta sulla base delle concrete esigenze degli uffici riceventi, tenuto conto anche dei posti vacanti in organico e delle eventuali aspirazioni del personale.

A tale riguardo una eventuale graduazione dei dipendenti aspiranti al medesimo ufficio può essere effettuata sulla base dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 dell'accordo 9 ottobre 2012 già utilizzati per l'interpello distrettuale del 15 ottobre 2012.

Tale accordo, infatti ha validità esclusiva per le procedure conseguenti la revisione delle circoscrizioni giudiziarie di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 148/11.

I centralinisti telefonici, per i quali non esiste una dotazione organica, possono essere assegnati negli uffici richiesti dotati o da dotare di una postazione di lavoro specifica.

Le SS.LL. sono delegate a disporre l'assegnazione dei dipendenti nei tribunali, procure e uffici del giudice di pace con un unico provvedimento, a firma congiunta, da adottarsi entro l'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 156/12.

L'assegnazione della sede è a titolo provvisorio ed il trasferimento del personale avviene per motivi di ufficio e per soppressione del posto, eventualmente anche in sovrannumero in mancanza di posto vacante, purché nel rispetto delle percentuali indicate.

Le eventuali posizioni in sovrannumero rispetto alle attuali dotazioni organiche saranno riassorbite al verificarsi delle future vacanze a seguito di cessazioni.

Al fine di agevolare la comunicazione dell'esito dell'intera procedura alla Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio IV, per i successivi adempimenti di competenza, in prossimità della data di chiusura degli uffici sarà trasmesso alle SS.LL. un elenco da far compilare con l'indicazione del personale riassegnato e dell'ufficio di destinazione.

Le SS.LL. avranno cura, altresì, di invitare gli uffici di destinazione a comunicare sollecitamente alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato l'avvenuto trasferimento, trasmettendo copia del relativo provvedimento ed il verbale di immissione in possesso, nonché a procedere all'inoltro delle comunicazioni di cui all'art. 9 bis, comma 2, del d. l. n. 510 del 1996, come sostituito dal comma 1180 dell'art. unico della legge n. 296 del 2006.

Successivamente alle operazioni di assegnazione del personale perdente posto di cui sopra, i Presidenti di Corte, sentiti i Presidenti dei Tribunali competenti, adotteranno tutti i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, comma 2, del d. lgs. 156/2012.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Luigi Ferriteri

